

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi	Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 5.03.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
-

FATTO

1. La società ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca resistente, lamenta che l'intermediario, dopo aver addebitato sul suo conto un RID senza preventiva autorizzazione e in mancanza dei fondi a tal fine necessari, avrebbe segnalato il mancato pagamento alla Centrale Rischio. Il cliente, con ricorso presentato nel novembre 2009, ha chiesto quindi all'ABF di ordinare la cancellazione di tale segnalazione muovendo dall'assunto che la banca non avrebbe dovuto addebitare in conto il RID.

Dai documenti depositati risulta inoltre che la banca, per recuperare il credito vantato nei confronti del correntista, ha presentato un ricorso per decreto ingiuntivo all'AGO nell'ottobre del 2009 e dunque prima della presentazione del ricorso all'ABF. Tale decreto è stato opposto dalla società nel gennaio 2010.

La banca eccepisce preliminarmente l'improcedibilità del ricorso in quanto, a suo avviso, sarebbe stato presentato successivamente all'avvio della procedura monitoria per il recupero del credito innanzi all'AGO.

In subordine, la banca rileva l'infondatezza della richiesta avanzata nei suoi confronti allegando che: (i) l'addebito dei RID era stato preautorizzato al momento dell'attivazione del relativo servizio; (ii) la richiesta di storno dell'addebito è pervenuta oltre un anno dopo

la scadenza del termine contrattualmente pattuito; (iii) il cliente aveva sempre provveduto in passato a ripianare prontamente gli occasionali scoperti di conto corrente con successivi accrediti mentre, nel caso che occupa, la banca, dopo aver inutilmente sollecitato il cliente per oltre un anno, aveva dovuto passare il credito a sofferenza e adire l'AGO per ottenerne il recupero.

Dal canto suo, la società ha confermato il suo interesse ad ottenere una pronuncia dell'ABF pur in pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

DIRITTO

2. L'eccezione d'improcedibilità del ricorso sollevata dalla banca non appare fondata, atteso che nella specie il cliente ha chiesto all'ABF di ordinare la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, mentre oggetto del procedimento monitorio è il pagamento del credito nascente dallo scoperto di conto passato a sofferenza.

Se è vero, dunque, che entrambe le domande traggono la loro comune origine dal mancato pagamento del RID da parte del correntista, non sembra sussistere piena corrispondenza fra il petitum del ricorso presentato all'ABF, da un lato; e quello oggetto del procedimento monitorio avviato dalla banca innanzi all'AGO per il recupero del credito vantato nei confronti del correntista, dall'altro.

Pertanto, non sembra ricorrere nella specie l'ipotesi contemplata dall'art. 2, comma 6, del regolamento ABF (approvato con Delibera CICR 29 luglio 2008, n. 275), a mente del quale "non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria"; e ciò, si noti, a prescindere dalla data alla quale s'intenda far risalire l'avvio della controversia innanzi al Giudice ordinario per il recupero del credito vantato dalla banca.

Nel merito, tuttavia, la domanda del cliente non appare fondata in quanto, dalla documentazione in atti, risulta che l'addebito in conto del RID era stato preventivamente autorizzato dal cliente.

Inoltre, era prassi che lo scoperto di conto venisse tollerato dalla banca in quanto destinato ad essere prontamente ripianato dal cliente.

In ogni caso, la richiesta di storno dell'addebito da parte del cliente è avvenuta ad oltre un anno di distanza dall'addebito in conto e deve dunque ritenersi tardiva.

Il passaggio a sofferenza del credito e la sua segnalazione alla Centrale Rischi costituiscono conseguenze necessarie ed ineliminabili della mancata, tempestiva predisposizione, da parte del cliente, dei fondi necessari al pagamento del RID.

Ne discende, in conclusione, che nel comportamento tenuto dalla banca non è dato ravvisare alcuna violazione di specifici obblighi contrattuali né del più generale dovere di diligenza che su di essa grava nella prestazione dei servizi di pagamento in favore della clientela.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

p.IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS